

n. [redacted] R.G.N.R.
n. [redacted] R.G.G.I.P.
n. [redacted] R. Sent.
Data sentenza: 25 gennaio 2013
Data deposito 11/3/13
Data irrevocabilità

n. Camp. Pen.
n. Es. P.M.
Redatta scheda il
Com. Am 13/3/13
Com. PG 13/3/13



TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE DEI GIUDICI PER LE INDAGINI PRELIMINARI
E PER L'UDIENZA PRELIMINARE

SENTENZA A SEGUITO DI GIUDIZIO ABBREVIATO
(ART. 442 C.P.P.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice per l'udienza preliminare, *dott. Paola Moscaroli*, all'udienza in camera di consiglio del 25 gennaio 2013 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

- 1) [redacted]
ivi elettivamente domiciliato; PRESENTE
Difensori di fiducia [redacted] con
studio in [redacted] Ancona;
- 2) [redacted]
ivi elettivamente domiciliata; PRESENTE
Difensore di fiducia [redacted]
[redacted] Ancona
- 3) [redacted]
PRESENTE

Difensore di fiducia Avv. Giovanni C. Volante del foro di Milano con studio in Milano,
corso Venezia 40

IMPUTATI

TUTTI

- A) Del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 340 c.p. perché, in concorso tra loro, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato - [redacted] comandanti del servizio scorta su treno per il giorno 05.04.11, dopo aver effettuato il servizio scorta [redacted] nell'ambito di servizio da espletare da ore 07,00 ad ore 13,00, interrompevano tale servizio pubblico alla stazione di [redacted] senza giungere a quella di [redacted] e terminare il servizio come previsto ad ore 13,00, al fine di far visita privatamente, tutti e tre insieme, al castello ed al museo [redacted]
- B) Del delitto p. e p. dagli artt. 110, 479 in relazione all' art. 476 c.p. perché, in concorso tra loro, redigevano relazione di servizio in cui, nonostante l'operata interruzione del servizio di cui al capo A), davano atto invece che lungo l'intera tratta [redacted], essi avessero presenziato "durante la salita e la discesa dei viaggiatori nelle stazioni di fermata ed eseguiti accurati controlli lungo tutto il convoglio ... senza riscontrare anomalie", contrariamente al vero: infatti non avevano adempiuto a tali attività del servizio quantomeno con riguardo alla discesa dei viaggiatori alla stazione di [redacted] ed a tutti i controlli lungo il convoglio da [redacted]; affermavano altresì, contrariamente al vero, nella "maschera Inserimento Scorte Diurne e Notturne", di aver prestato servizio sul treno [redacted] nonostante l'operata interruzione descritta al capo A) dell' imputazione.

Con l'intervento del P.M. [redacted] e dei difensori di fiducia degli imputati [redacted] G. Volante.

In assenza di repliche del P.M., le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate all'udienza del 4.12.2012:

Il P.M.: condanna degli imputati a mesi 8 di reclusione, con riconoscimento della continuazione e delle attenuanti generiche;

avv. ti [redacted]: assoluzione con formula piena, in subordine assoluzione ex art.530 comma 2 c.p.p.; in ulteriore subordine attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge;

avv. Volante: per il capo A assoluzione con formula piena, in subordine attenuanti generiche, minimo della pena e benefici di legge; per il capo B assoluzione ex art.530 comma 1 o 2 c.p.p. per non aver commesso il fatto.

FATTO E DIRITTO

In esito all'attività di indagine la Procura in sede chiedeva il rinvio a giudizio di [redacted] in ordine ai reati indicati in epigrafe.

All'udienza preliminare era presentata per tutti gli imputati richiesta di rito abbreviato, subordinata all'acquisizione della produzione documentale offerta dalle rispettive difese; ammesso il rito speciale, acquisita la documentazione prodotta, in esito alla discussione le parti concludevano come sopra precisato e il Giudice pronunciava sentenza del cui dispositivo dava lettura.

Gli atti utilizzabili in virtù del rito prescelto non consentono di fondare un giudizio di penale responsabilità a carico degli imputati.

La ricostruzione dei fatti si trae, in modo chiaro e non contestato, dalla documentazione presente nel fascicolo.

Come risulta dalla Segnalazione [redacted] trasmessa dalla Polizia Ferroviaria [redacted] Procura della Repubblica in sede, in data 14 aprile 2011 il Dirigente del Compartimento Polizia Ferroviaria [redacted] faceva pervenire al Compartimento [redacted] la nota [redacted] datata 6 aprile 2011 avente ad oggetto " servizio di scorta notturna sui convogli ferroviari a lunga percorrenza " con allegata la "Nota Riservata [redacted]" redatta dal Comandante del Posto di Polizia Ferroviaria [redacted] avente ad oggetto "Servizio di scorta di lunga percorrenza a bordo dei treni del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., ovvero di Trenitalia S.p.A." e concernente il servizio scorta treno effettuato da Ispettore Capo della Polizia di Stato [redacted]

[redacted] - tutti in servizio presso il Compartimento Polizia Ferroviaria [redacted] - a bordo dei convogli ferroviari [redacted] in partenza [redacted] dalla stazione ferroviaria di [redacted] e arrivo nello scalo di [redacted] alle seguenti [redacted] con coincidenza per il prosieguo del servizio a bordo [redacted] con partenza da [redacted] alle ore [redacted] e arrivo a destino nello scalo di [redacted] alle seguenti ore [redacted]

Nell'allegata comunicazione riservata, il Responsabile del Posto di Polizia Ferroviaria [redacted] segnalava ai suoi Superiori di essere venuto a conoscenza che l'equipaggio di scorta ai viaggiatori a bordo del convoglio sopra indicato, composto dagli odierni imputati, era sceso dal treno nella stazione ferroviaria [redacted], alle ore 11.57, anziché proseguire sino a [redacted]; i tre si erano presentati al posto Polfer [redacted], ai fini di lasciare il proprio bagaglio, per poi riprenderlo verso le ore 14.00 successive.

La suddetta Segnalazione [redacted] precisava, per quanto riguarda i servizi scorta treni a lunga percorrenza, quali quelli in oggetto, che in base a convenzione tra il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza e le Ferrovie dello Stato S.p.A. del 7 novembre 2007, è previsto il pagamento al personale di Polizia da parte del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A. di un'indennità di €50,00 per il servizio svolto nel turno 07,00/13,00 e di €100,00 per quello svolto nel turno notturno, della durata di almeno 5 ore; i servizi vengono organizzati su due turni, il primo diurno, partendo dalla sede di servizio per giungere nella stazione dalla quale poi si svolge il servizio notturno per terminarlo nella stazione sede dell'Ufficio di appartenenza o stazioni limitrofe.

I turni del 5 aprile sui treni [redacted] ed [redacted] tratta [redacted]

[redacted] furono disposti con ordinanza compartimentale [redacted] e ordine di servizio [redacted] aprile 2011 e [redacted] nei quali fu previsto l'impiego dell' Ispettore Capo della Polizia di Stato [redacted]

A conferma della segnalazione del Responsabile del Posto Polfer [redacted] la [redacted] produceva relazione di servizio diretta al Dirigente del Compartimento, esponendo i dettagli della vicenda nei seguenti termini: "mentre mi trovavo a bordo [redacted] "venivo informato dall'Isp. [redacted] sulla possibilità di visitare al termine del servizio il museo [redacted] oppure il castello [redacted]. L'Assistente Capo [redacted] si era premunito di portare a seguito un foglio con scritto gli orari di partenza dei treni [redacted] mostrandoceli. Dopo una breve consultazione, optammo per il museo [redacted]. L'Isp. [redacted] ci fece presente che, volendo, potevamo scendere a [redacted], una fermata prima di [redacted] senza cambiarci d'abito e andare visitare direttamente il museo, avendo visto che a bordo del citato treno erano presenti altri 5 colleghi che terminavano il servizio nella stazione di [redacted] ovvero dopo [redacted] e che quindi il treno era - coperto - La scrivente fece presente però che non era d'accordo sull'andare direttamente al museo, rappresentando che avrei preferito prima arrivare a [redacted] posare la valigia, cambiarmi, pranzare e poi riprendere il treno per arrivare a [redacted] ma all'ultimo momento, quando l'Isp. [redacted] mi ha proposto di scendere a [redacted] l'ho seguito. Anche l'Assistente Capo [redacted] era del mio stesso parere, ma alla fine si è lasciato convincere anche lui a scendere nella stazione di [redacted] per risparmiare tempo. Mi rendo conto di aver fatto una cosa grave, non terminando il servizio nella stazione prefissata e che avrei dovuto seguire il mio pensiero, ma siccome viaggiavo insieme ad altri due colleghi, ho ripiegato sul fatto di rimanere insieme a loro, sbagliando"

E' pacifico, dunque, che il servizio scorta del [redacted] fu effettuato dagli imputati sulla tratta [redacted] anziché fino a [redacted]; ciò in difformità dall'ordine di servizio.

Non vi è dubbio che la condotta dei tre appartenenti alla Polizia Ferroviaria costituisca violazione rilevante sul piano disciplinare, ed infatti risulta che tutti sono stati sanzionati dagli organi di appartenenza (vedi verbali e delibere del Consiglio Provinciale di Disciplina [redacted]).

Ritiene questo Giudice che le commesse irregolarità nell'espletamento del servizio non siano però idonee ad integrare gli elementi costitutivi oggettivi e soggettivi dei reati contestati.

Per quanto concerne il delitto di cui al capo A, come è noto integra il reato di interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità qualunque condotta che determini un'alterazione, oggettivamente apprezzabile, della regolarità dell'ufficio o del servizio. La norma incriminatrice prevede un reato di evento, la cui consumazione richiede un pregiudizio effettivo, anche se non necessariamente di particolare rilievo, nella continuità o nella regolarità di un servizio pubblico o di pubblica necessità (Cass pen. sez. 6, 29351/2006 Rv.235089).

Secondo quanto precisato dalla giurisprudenza di legittimità, anche la condotta che determini un'alterazione temporanea nella regolarità dell'ufficio o del servizio è idonea a realizzare l'azione esecutiva del delitto in questione, purché l'interruzione o quantomeno il turbamento del regolare svolgimento dell'ufficio o del servizio sia oggettivamente

apprezzabile (Cass. pen. sez. 5, 27919/2009 Rv. 244337).

Orbene, applicando tali principi alla fattispecie concreta, premesso che il servizio di scorta assicurato dagli operatori di polizia nei treni a lunga percorrenza in base alla citata convenzione con l'ente che gestisce il trasporto pubblico va senz'altro ritenuto un pubblico servizio, la condotta ascrivibile agli imputati non pare aver determinato alcun apprezzabile pregiudizio all'ordinato ed efficace svolgimento del servizio medesimo.

In primo luogo, la interruzione di cui trattasi è consistita in una "anticipazione" della fine del turno di ben scarso rilievo, pari ad appena quindici minuti, essendo gli imputati scesi dal treno alle ore [redacted] anziché fermarsi a bordo sino alle ore [redacted] orario di arrivo alla stazione di [redacted] e non prevedendo l'ordine di servizio che gli operatori svolgessero anche mansioni di vigilanza scalo presso la stazione di destinazione.

Ciò che più conta, in ogni caso, è che - secondo quanto risulta dalla documentazione in atti - al momento dell' "abbandono" da parte degli imputati, sul convoglio erano presenti altri operatori di Polizia Ferroviaria con funzione di scorta, in numero certamente idoneo ad assicurare un regolare proseguimento del servizio, sino alla stazione di [redacted] ed oltre. Come si evince, infatti, dalle comunicazioni trasmesse dal Compartimento Polizia Ferroviaria [redacted], altri 5 operatori (3 di [redacted] e 2 di [redacted]) si trovavano sul medesimo treno [redacted] con destinazione [redacted] (stazione successiva a quella di [redacted]).

Considerato che, di regola (vedi programmazione settimanale POLFER [redacted], allegata alla memoria ex art.415 bis c.p.p. depositata il 30.9.2011 dalla difesa di [redacted] vedi altresì, quanto al Compartimento di [redacted] Nota 31.3.2011, foglio 30 del fascicolo, contenente schema dei turni di scorta per la settimana [redacted]), il servizio scorta era garantito con turni di tre operatori, nessun'alterazione oggettivamente apprezzabile a tale servizio pubblico risulta essere stata cagionata, per il tratto [redacted], dalla discesa dal convoglio degli imputati. Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, d'altra parte, deve ritenersi (anche alla luce della versione, del tutto credibile, resa dall'Assistente [redacted] al Dirigente del Compartimento POLFER, sopra riportata) che la decisione di anticipare di pochi minuti la fine del proprio turno sia stata presa dagli imputati con la consapevolezza che, attesa la presenza dei colleghi, il loro comportamento non avrebbe potuto determinare alcun pregiudizio al regolare ed ordinato proseguimento del servizio.

Venendo alla contestazione di cui al capo B, il falso ideologico è riferito a due tipologie di atti: la Relazione sul servizio scorta [redacted] e la cd. "maschera" per l'inserimento informatico dei dati dei servizi scorta effettuati.

Orbene, per quanto riguarda la "maschera inserimento scorte", trattasi, secondo quanto risulta dalla documentazione acquisita e dagli accertamenti di P.G. delegati (vedi Nota [redacted])

[redacted], di documento con valenza puramente economica, rilevante ai fini della corresponsione dell'indennità elargita dalle FFSS (pari ad euro 50,00 per la scorta diurna e 100,00 per quella notturna): un'attestazione di presenza riferibile al rapporto di lavoro - soggetto a disciplina privatistica -, priva delle caratteristiche e dei contenuti tipici dell'atto pubblico. Con riferimento ad essa, dunque, nessuna condotta di falso ideologico è configurabile. Si osserva, peraltro, come l'indennità per la scorta diurna fosse stata comunque maturata dagli imputati, secondo quanto evidenziato dal

-jm

Dirigente [redacted] nella citata Segnalazione [redacted]
Quanto, invece, alla Relazione di servizio scorta (vedi originale affogliato alla pagina n.41 del fascicolo), trattasi di documento che, pur rivestendo valenza pubblicistica, risulta formato su modulo prestampato, a contenuti in parte precostituiti (turno di servizio, tratta interessata, attività svolta, quest'ultima descritta in via generale con riferimento ai doveri degli operatori ed alle modalità del servizio scorta) ed in parte vincolati. In particolare, l'unica parte destinata ad essere effettivamente riempita dagli operatori, e ad assumere specifica rilevanza probatoria, è quella relativa alle persone identificate durante il turno.

Deve ritenersi che [redacted] abbiano realmente svolto le incombenze relative al servizio scorta treno - effettivamente prestato sul convoglio per circa cinque ore -, e che i dati inseriti in ordine alle persone identificate durante il turno siano corrispondenti al vero, non essendovi ragioni per affermare il contrario; gli orari indicati, d'altra parte, corrispondono ai tempi di permanenza dei tre operatori sul treno, risultando tutti anteriori all'orario di arrivo alla stazione di [redacted].

Date le caratteristiche e le limitate funzioni della Relazione *de qua*, neppure appare ipotizzabile un falso per "omissione", non appearing ravvisabile un obbligo, in capo ai PPUU, di attestare circostanze diverse da quelle che l'atto era destinato a provare (e in particolare un dovere di indicare nell'atto la circostanza della "discesa anticipata" a [redacted].

Per tutte le considerazioni sin qui esposte, gli imputati devono quindi essere assolti, ai sensi del comma secondo dell'art.530 c.p.p., da entrambi i reati loro ascritti, con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

assolve [redacted] dai reati loro ascritti, perché il fatto non sussiste.

Giorni 60 per la motivazione

Così deciso in Ancona il 25 gennaio 2013.

Il Giudice
Dott. Paola Moscaroli

